



COMUNE DI PASTRENGO

Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 37010 Pastrengo (Vr)

Oggetto: Lettera di invito a partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori di posa erba sintetica sul campo da calcio esistente e manutenzione dell'area tribune. Procedura negoziata telematica di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 da realizzarsi mediante RDO su MEPA.

CIG: 816098952B CUP: C55H18000440004.

La presente lettera di invito è redatta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 50/2016 (cd. "Codice dei contratti pubblici"), delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4, di attuazione del decreto legislativo 50/2016, e tenendo in considerazione altre disposizioni, Linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.

Tipologia della procedura	Negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016
Codice CIG	816098952B
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	11.02.2020 ore 12:00
Apertura delle offerte	12.02.2020
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
Responsabile Unico del Procedimento della CUC ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 50/2016	arch. Alberto Pancera
Durata del contratto	70 giorni consecutivi e naturali dalla sottoscrizione del contratto

La procedura di gara sarà interamente gestita attraverso il MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione). Il bando, a cui le ditte devono essere abilitate, è il seguente: Nome iniziativa: Lavori di manutenzione Categoria: – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie – OG3”;

CPV: 45212200-8 Lavori di costruzione di impianti sportivi.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 si precisa che non è possibile dividere l'appalto in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

1. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

L'importo totale dell'appalto è di euro 134.454,55 di cui euro 133.454,55 per lavorazioni soggette a ribasso d'asta ed euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. I costi della manodopera sono quantificati in euro 54.046,69.

2. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del decreto legislativo 50/2016.

Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 50/2016 e:

a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;

b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 50/2016;

c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 50/2016,

deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del DGUE, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l’istituto del soccorso istruttorio (si veda apposito paragrafo).

3. Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti (generalì e speciali):

a) Requisiti generali:

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di leggi vigenti.
- iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente a quella del presente appalto nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
- essere iscritti al MEPA per il bando “Lavori – Categoria OG3” alla data dell’avvio della RdO;

b) Requisiti di capacità economico finanziaria:

- non previsti;

c) Requisiti di capacità tecnico professionale:

- aver svolto nel triennio precedente (anni 2016-2018) almeno 1 lavoro di sistemazione di campo da calcio con posa erba sintetica per un importo non inferiore a quello fissato quale valore a base di gara.

4. Motivi di esclusione (requisiti di carattere generale)

4.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all’operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del decreto legislativo 50/2016.

4.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, del decreto legislativo 50/2016

L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 50/2016 deve essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener

conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei Modelli B e C ovvero nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

4.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del decreto legislativo 50/2016.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara (anche con riferimento a ciascuno dei lotti, qualora previsti), la Stazione appaltante acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario (anche per ciascun lotto), specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

4.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

4.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del decreto legislativo 50/2016

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 50/2016, consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

4.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del decreto legislativo 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

La Stazione appaltante esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle situazioni ostative previste dalla legge.

5. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa e l'offerta economica sotto richieste, redatte in lingua italiana, deve essere trasmessa via MEPA entro il termine perentorio del **11.02.2020 ore 12:00.**

5.1 Documentazione amministrativa

5.1.1 Domanda di partecipazione (DGUE)

L'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3 mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del decreto legislativo 50/2016 riportato in allegato alla presente lettera d'invito.

5.1.2 Garanzia provvisoria

L'operatore economico dovrà produrre documento in formato elettronico atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 1 del decreto legislativo 50/2016, di euro 2.689,09 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ridotto a € 1.344,54 (pari all'1% dell'importo dell'appalto) ai sensi dell'art. 93 comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 50/2016 (certificazione di qualità). L'ammontare della garanzia è soggetta alle ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7, secondo periodo e seguenti, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del

decreto legislativo 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata al Comune di Pastrengo e dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3;
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi.
- ai concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del decreto legislativo 50/2016, non verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva da parte del Comune di Pastrengo comunque, entro un termine non superiore a 30 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

5.1. 3 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del decreto legislativo 50/2016, l'operatore economico dovrà produrre, a pena di esclusione, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l'impegno di un fideiussore, che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La dichiarazione di impegno potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e deve contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente disciplinare/bando/lettera d'invito.

Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004 n.123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa.

5.1.4 PASSOE

Documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale A VCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

5.1.5 Sopralluogo

L'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio). La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) previo appuntamento da concordare con l'arch. Alberto Pancera. L'appuntamento può essere fissato telefonando al 0456778827

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o inviando una mail all'indirizzo pancera.alberto@comunepastrengo.it ed effettuato entro il giorno 27.01.2020 alle ore 12:00.

Avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato del predetto Servizio rilascerà un'attestazione, che dovrà essere caricata nell'apposito campo riservato nella RdO su MEPA. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

5.1.6 Patto di integrità

L'operatore economico deve produrre il "Patto di integrità" sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara.

La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto (ovvero la carenza di dichiarazione di accettazione del medesimo) sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo 50/2016, con applicazione della sanzione prevista.

L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato dalla Stazione Appaltante a sottoscrivere ulteriore Patto di integrità o Protocollo di legalità.

5.1.7 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001 non è richiesto quale requisito di ammissione ma consente semplicemente una riduzione del 50% dell'importo della garanzia definitiva così come previsto dall'art. 93 co. 7, primo periodo, del D.Lgs 50/2016. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato.

5.2 Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere presentata utilizzando il sistema MEPA e sarà espressa in termini di ribasso sul valore stabilito. Nella formulazione dell'offerta l'operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare nell'apposito campo gli oneri propri di sicurezza interna aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10, del decreto legislativo 50/2016.

6. Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limi del 40% dell'importo complessivo del contratto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del decreto legislativo 50/2016 purché l'impresa lo comunichi espressamente nell'apposita sezione del DGUE. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del decreto legislativo 50/2016. Si veda anche articolo 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Procedura di aggiudicazione

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 12.02.2020 presso la sede del Comune di Pastrengo e si svolgerà secondo le modalità previste dalle Regole per l'Accesso e l'Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. presente sul sito www.acquistinretepa.it.

L'affidamento del servizio in oggetto avviene mediante espletamento di una procedura negoziata, sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo 50/2016.

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. La Stazione Appaltante:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del decreto legislativo 50/2016;
- si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 95, comma 12, decreto legislativo 50/2016);
- si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

7. Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel foglio patti e condizioni ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel foglio patti e co.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del decreto legislativo 50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del decreto legislativo 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924. La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

8. Soccorso istruttorio

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del decreto legislativo 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

9. Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del decreto legislativo 50/2016. Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione. La Stazione Appaltante si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta. Ove l'operatore economico

aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la Stazione Appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata. L'operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del decreto legislativo 50/2016. Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo. La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del decreto legislativo 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GRDP (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pastrengo per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento oltre che alla eventuale stipulazione e gestione del contratto.

11. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

12. Foro Competente

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 e 109 del decreto legislativo 50/2016. In caso di insorgenza di controversia in ordine all'esecuzione del contratto il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del decreto legislativo 50/2016. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati articoli 205 e 206 del decreto legislativo 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Verona.

*Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alberto Pancera*

documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto legislativo 82/2005

Allegati:

- DE1_00_Elenco elaborati del progetto definitivo - esecutivo
- DE1_01_Quadro economico dell'opera
- DE1_02_Relazione tecnica del progetto definitivo - esecutivo
- DE1_03_Relazione paesaggistica semplificata con autorizzazione di cui al protocollo n. 3963 del 17/12/2019
- DE1_04_Computo metrico estimativo
- DE1_05_Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
- DE1_06_Cronoprogramma delle lavorazioni
- DE1_07_Elenco prezzi unitari
- DE1_09_Quadro di incidenza della manodopera
- DE1_10_Piano d'uso e manutenzione
- DE1_11_Piano di sicurezza e coordinamento

Elenco degli elaborati grafici

DE2_01_Tavola inquadramento, planimetrie dello stato di fatto e di progetto

DE2_02_Prospetti e sezioni dello stato di progetto

DE2_03_Particolari costruttivi